

Classificazione 11.100/GESPAE/004009/915/2018A/A16000

(da citare nella risposta)

Data e Protocollo del documento sono riportati nei metadati del mezzo trasmissivo

Rif. n. 18087/A1610A del 05/07/2018

Al Settore Polizia mineraria, cave e miniere  
Direzione Competitività del Sistema Regionale

Al Responsabile del procedimento  
della Provincia di CUNEO  
dott. Alessandro RISSO

Al Comune di Bagnolo Piemonte (CN)

e p.c. Alla Soprintendenza archeologia,  
belle arti e paesaggio per  
le province di Alessandria, Asti e Cuneo  
Piazza S. Giovanni n. 2  
10122 - T O R I N O

Ai Settori regionali della Direzione Ambiente,  
Governo e Tutela del Territorio:  
- Copianificazione Urbanistica Area sud ovest  
- Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.  
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, Parte Terza  
Legge Regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.  
Comune : Bagnolo Piemonte (CN)  
Intervento: Progetto di coltivazione di cava di pietra ornamentale in località "Bricco  
dei Volti, lotti dal n. 19 al n. 26"  
Proponente : L.M.G. di Vottero Placido &C. s.n.c. e Vottero Lodovico s.r.l.

**Dlgs 152/2006 e s.m.i., l.r. 40/1998 e s.m.i. e l.r. 23/2016. Pubblicazione proposta  
di Variante n. 47 al vigente Piano Regolatore Generale Comunale. Integrazione  
dei soggetti coinvolti nella Conferenza di Servizi ex art. 29 l.r. 23/2016 e s.m.i.  
Osservazioni e comunicazioni.**

Classificazione II.100/ GESP/004009/915/2018A/A16000

Con riferimento alla nota prot. n. 49580 del 29/06/2018, qui pervenuta da codesto Ente in data 05/07/2018 ed acclarata al prot. n. 18087, relativa all'integrazione dei soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi in oggetto, onde consentire agli stessi di fornire il contributo di competenza nell'ambito della procedura di V.A.S. inerente la proposta di contestuale variante urbanistica n. 47 al vigente P.R.G.C.,

vista la documentazione, anche integrativa relativa alla suddetta variante urbanistica, consultabile all'indirizzo elettronico indicato nella sopraccitata nota,

considerato che l'intervento in progetto si configura come coltivazione, per il proseguimento dell'attività estrattiva nei prossimi 10 anni, delle cave di gneiss (denominato "Pietra di Luserna") in località Bricco dei Volti in Comune di Bagnolo Piemonte (CN), ed in particolare riguarda i lotti dal n. 19 al n. 26 in concessione alle due ditte istanti che, come si evince dalla documentazione presentata, intendono portare avanti insieme le lavorazioni;

la proposta di variante urbanistica si rende necessaria per adeguare la cartografia di Piano Regolatore al nuovo progetto di coltivazione di cava estendendo l'area in coltivazione definita nel P.R.G.C. vigente - pari a 9.535 mq - a quella finale, raggiungibile nella fase II del piano di coltivazione, di 17.655 mq,

si osserva quanto segue.

Premesso che con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 è stato approvato dal Consiglio regionale il Piano Paesaggistico Regionale (Ppr) e che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle Norme di Attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b., del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

si rammenta che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46, c. 9 delle richiamate Norme di Attuazione del Ppr, *"ogni variante apportata agli strumenti di pianificazione, limitatamente alle aree da essa interessate, deve essere coerente e rispettare le norme del Ppr stesso."*

In merito alla variante urbanistica proposta si rileva che la documentazione fornita non ricomprende l'analisi di coerenza della variante rispetto al Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato con la citata deliberazione del Consiglio regionale n. 233-35836 del 3 ottobre 2017; si evidenzia quindi la necessità che la relazione illustrativa della variante sia integrata con la verifica di coerenza rispetto agli articoli normativi corrispondenti ai beni paesaggistici di cui all'art. 142 del D.Lgs 42/2004 ed alle componenti paesaggistiche presenti nell'area interessata dalla variante stessa.

A tale fine, per quanto attiene in **particolare** i beni paesaggistici, si segnala che occorre in primo luogo accertare più puntualmente se le aree oggetto di variante siano o meno interessate dalla presenza di aree coperte da foreste e da boschi di cui all'art. 142, c. 1, lett. g) del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., che non risultano evidenziate nella Tav. P2 del Ppr e di cui viene

Classificazione 11.100/ GESP/004009/915/2018A/A16000

evidenziata l'assenza nella Relazione Paesaggistica; peraltro nel "Quadro Progettuale" è evidenziata la necessità di abbattimento di 50 piante di larice poste sulla sommità del fronte principale di cava, con conseguente compensazione dell'area boschiva abbattuta mediante la realizzazione di una superficie analoga (circa 1.000 mq),

appare altresì necessario che venga chiarita l'effettiva permanenza dell'uso civico di cui all'art. 142, c. 1, lett. h) del D.Lgs 42/2004 - evidenziata nella documentazione progettuale - sulle aree interessate dall'intervento in oggetto, dichiarate già in concessione alle ditte istanti.

Ai fini di una compiuta coerenza con le previsioni del Ppr e vista la vastità del comprensorio estrattivo, si suggerisce inoltre di inquadrare il progetto di recupero delle aree in esame in un progetto complessivo di riqualificazione, tenendo pertanto conto delle attività di recupero avviate/previste sui corsi di cava contigui, così come avviene per il progetto di coltivazione, e dell'uso futuro delle aree stesse al termine delle attività di coltivazione.

A tale scopo si pongono altresì in evidenza i pertinenti obiettivi definiti per gli ambiti di paesaggio (n. 48-49) in cui il Ppr inquadra le aree in oggetto, che mirano alla riqualificazione delle aree interessate da attività estrattive, anche mediante creazione di nuovi paesaggi.

Per quanto concerne infine l'autorizzazione paesaggistica, si chiarisce fin d'ora che, nel caso in cui sussistano interferenze tra gli interventi in progetto con categorie di beni paesaggistici di cui alla parte terza del D.lgs 42/2004 e s.m.i., ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3 gli interventi in oggetto **non** sono ricompresi nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione;

verificato che il Comune di Bagnolo Piemonte (CN) risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi della citata legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008, con la presente si comunica pertanto che la competenza al rilascio della autorizzazione paesaggistica ai sensi della normativa in epigrafe è in capo all'Amministrazione Comunale di Bagnolo Piemonte;

l'autorizzazione paesaggistica, da rilasciare nell'ambito del procedimento integrato di Conferenza di Servizi in oggetto, oltre a recepire preventivamente il parere della Commissione locale del Paesaggio, può essere rilasciata a seguito dell'acquisizione del parere del Soprintendente.

Distinti saluti.

I Funzionari Istruttori  
Arch. Alida Fianca  
Arch. Alfredo Visentini

Il Dirigente del Settore  
Arch. Giovanni Paludi

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*

